

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 16 gennaio 2026 in Milano, via Sile 18, presso gli uffici di Alba Leasing S.p.A. si sono incontrati:

- **Alba Leasing S.p.A.** (di seguito "Alba" o "l'Azienda") rappresentata dai Signori: Marco Maria Ronchetti, Modesto Boaretto, Lorenzo Anti;

e

- **le Rappresentanze Sindacali Aziendali** (di seguito, unitamente all'Azienda, "le Parti"):

 - **Fabi**, rappresentata dal Sig. Mattia Guidoboni
 - **Uilca**, rappresentata dal Sig. Michele Paoli
 - **Unisin**, rappresentata dal Sig. Alessandro Martini

premessi che:

- con mail informativa del 26 novembre 2025 è stata avviata la procedura volta alla realizzazione di interventi finalizzati alla crescita e a un progressivo efficientamento organizzativo di Alba Leasing, nonché a favorire un efficace ricambio generazionale, anche attraverso l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del Credito.
- Nell'ambito del confronto, le Parti hanno valutato i riflessi sulle condizioni di lavoro e le possibili soluzioni da adottarsi.
- Tutto ciò premesso

MAI MAL  

SI E' CONCORDATO QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 Ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà

Le Parti concordano di attivare il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà - per tutti i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti alle Aree Professionali, ai Quadri Direttivi e ai Dirigenti - che matureranno la decorrenza della prestazione pensionistica anticipata o di vecchiaia tra il 1° giugno 2027 e il 31 marzo 2030 (da intendersi la prima tra le date di maturazione tra pensione anticipata e vecchiaia).

La Società accoglierà le domande di risoluzione su base volontaria dei rapporti di lavoro con accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per un numero massimo di 14 dipendenti, e comunque per un costo azienda complessivo non superiore a euro 2.500.000, secondo i criteri di cui al successivo art. 3.

Ai sensi di quanto previsto dal D.I. n. 83486 del 2014 e successive modifiche e integrazioni, al personale di cui al precedente capoverso che aderirà all'esodo saranno erogati, a cura del Fondo di Solidarietà per il settore del credito, i trattamenti previsti secondo misure, modalità e criteri stabiliti dal citato D.I.

La cessazione del servizio per accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà avverrà 1° luglio 2026 ed il 1° dicembre 2026 attraverso le uniche due finestre di uscita di seguito elencate:

- 30 giugno 2026;
- 30 novembre 2026.

Art. 3 - Numero posizioni che potranno accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà

Il numero definitivo delle posizioni che potranno accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà viene concordato in numero massimo di 14 e comunque per un costo azienda complessivo non superiore a euro 2.500.000.

Nell'eventualità che, raggiunto il limite di 14 risorse aderenti come sopra indicato, risulti ancora disponibile un residuo di cui all'importo di euro 2.500.000, l'Azienda si riserva la facoltà di condividere con le Rsa un incremento del numero di risorse che possono presentare domanda di accesso al Fondo di cui al presente accordo.

Le domande di accesso al Fondo di Solidarietà di cui al presente accordo, che dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2026 (con la modulistica di cui all'allegato "A"), saranno accolte secondo il seguente ordine di priorità:

1. la maggiore prossimità alla maturazione della decorrenza della prestazione pensionistica a carico dell'AGO (da intendersi la prima tra le date di maturazione tra pensione anticipata e vecchiaia);
2. lavoratrici/lavoratori portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 art. 3 c. 3;
3. lavoratrici/lavoratori titolari di permessi ai sensi della Legge n. 104/92 art. 3 c. 3 per figli e famigliari;
4. lavoratrici/lavoratori portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 art. 3 c. 1.
5. la maggiore età anagrafica.

Qualora non si dovesse raggiungere il numero di adesioni previste per l'accesso al Fondo, le parti si incontreranno per individuare soluzioni condivise.

MRJ
MRJ
MRJ



Art. 4 - Garanzie per chi aderirà al Fondo di Solidarietà

Alle lavoratrici e ai lavoratori che accederanno volontariamente al "Fondo di Solidarietà" sarà garantito - sino al 31 dicembre dell'anno di maturazione dei requisiti pensionistici AGO (intesa come la prima tra "anticipata" o "vecchiaia") - il mantenimento dell'assistenza sanitaria in essere.

Inoltre, alle lavoratrici e ai lavoratori che accederanno volontariamente al "Fondo di Solidarietà" sarà corrisposto a titolo di incentivo all'esodo, erogato con l'ultima mensilità disponibile, un importo lordo pari al contributo Azienda al Fondo Previp, calcolato secondo le mensilità di permanenza al "Fondo di Solidarietà" medesimo.

È data inoltre la possibilità ai lavoratori a tempo parziale di richiedere il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno: la domanda dovrà essere presentata un mese prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Le Parti si danno inoltre atto che, in caso di modifiche dei criteri di maturazione del diritto alla pensione, anche in relazione alla variazione dell'aspettativa di vita, si incontreranno tempestivamente per concordare le più opportune soluzioni, anche in tale sede, tenuto conto di quanto definito in sede nazionale e tutelando comunque i diritti dei lavoratori.

Art. 5 - Nuove assunzioni


Per consentire l'acquisizione di nuove specifiche professionalità necessarie allo sviluppo dell'attività aziendale, nonché per favorire il ricambio generazionale, si provvederà all'assunzione di risorse con contratti a tempo indeterminato entro il 31 marzo 2030 per un numero pari al 50% degli accessi al Fondo di Solidarietà medesimo, comprese le eventuali stabilizzazioni di contratti a tempo determinato o di somministrazione in essere fino a tale data.

Art. 6 - Disposizioni finali

Le Parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2026 per una verifica dei risultati dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

ALBA LEASING S.p.A.




Le Rappresentanze Sindacali Aziendali

FABI



UILCA



UNISIN



MRJ

